

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO  
ALTO SEBINO  
EX LEGGE 328/00 TRIENNIO 2018/2020**

Richiamata la Legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed in particolare il Capo I – Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui si riporta integralmente l'art. 1 – Principi generali e finalità:

1. *«La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.*
2. *Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*
3. *La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.*
4. *Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*
5. *Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.*
6. *La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.*
7. *Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione...»;*

Premesso che la richiamata Legge 328/2000 individua quali strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- il Piano nazionale e i Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali
- il Piano di Zona
- il Fondo nazionale per le Politiche Sociali
- il Sistema informativo dei servizi sociali;

Richiamata la legge regionale n.3/2008 che all'art. 18 recita

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti firmatarie si conviene e si stipula il presente Accordo di Programma:

*“Art. 18 (Piano di zona)*

1. *Il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.*
2. *(abrogato)...*
3. *I comuni, nella redazione del piano di zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio.*
4. *Il piano di zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia.*
5. *La programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale.*
6. *L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto sociosanitario delle ATS.*
7. *I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ATS territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma.*
8. *Il Piano di Zona disciplina l'attività di servizio e di segretariato sociale.*
9. *Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'Assemblea dei Sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico.*
10. *L'Ufficio di Piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*
11. *La Giunta Regionale, decorso inutilmente il termine per l'approvazione del piano di zona, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, provvede, sentita l'assemblea distrettuale dei sindaci, alla nomina di un commissario ad acta.*
- 11 bis. *L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona costituisce, di norma, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali.*

Visto:

leggi nazionali

- L. 833/1978: Istituzione del servizio Sanitario Nazionale.
- D.lgs 502/1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
- D.lgs 229/1999: Norme per la realizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.
- L. 328/2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- D.lgs 267/2000: Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali.
- D.P.C.M. 29/11/2001: Definizione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario.
- D.P.C.M. 14/02/2001: Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie.
- D.P.C.M. 30/03/2001: Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 328/2000.
- D.lgs 56/2000: Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133.
- D.lgs 68/2011: Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
- Legge costituzionale 3/2001: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

- L. 104/1992: Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- L. 112/2016: Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
- L. 33/2017: Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.
- D.lgs 147/2017: Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.
- L. 106/2016: Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
- D.lgs 117/2017: Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- D.P.C.M. 12/01/2017: Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- D.M. 308/2001: Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della L. 328/2000".

### Leggi regionali

- L.R. 1/2000: Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo 1 della L. 59/1997).
- L.R. 2/2003: Programmazione negoziata regionale.
- L.R. 19/2007: Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia.
- L.R. Statuaria 1/2008: Statuto d'autonomia della Lombardia.
- L.R. 1/2008: Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.
- L. R. 3/2008: Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario.
- L.R. 33/2009: Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.
- L.R. 15/2015: Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari.
- L.R. 23/2015: Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
- L.R. 41/2015: Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)).
- L.R. 16/2016: Disciplina regionale dei servizi abitativi.
- DGR IX/88 del 2010: Piano sociosanitario regionale 2010-2014.
- DGR IX/2505 del 2011: Approvazione documento "Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014".
- DGR X/2941 del 2014: Approvazione del documento "Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità – linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017".
- DGR X/5499 del 2016: Cartella Sociale Informatizzata – approvazione linee guida e specifiche di interscambio informativo.
- DGR X/5507 del 2016: Attuazione L.r. 23/2015: regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, dell'Assemblea dei Sindaci di Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale.
- DGR X/5878 del 2016: Determinazioni in ordine all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza e di nuovi centri anti violenza all'interno di reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno

della violenza nei confronti delle donne – VII provvedimento attuativo del “Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018”.

- DGR X/5969 del 2016: Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali biennio 2017-2018.
- DGR X/1497 del 2017: Piano regionale di prevenzione 2014-2018, ai sensi dell’intesa stato regioni del 13 novembre 2014 e della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità) e s.m.i..
- DGR X/6674 del 2017: Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di noi – L.n. 112/2016.
- DGR X/6740 del 2017: Proposta di regolamento regionale. Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici in attuazione di quanto disposto dall’art. 23 della L.r. 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”.
- DGR X/6832 del 2017: Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.r. n. 19/2007.
- DGR X/7486 del 2017: Leva Civica Volontaria regionale: realizzazione di progetti di cittadinanza attiva quale investimento della comunità sulle giovani generazioni.
- DGR X/7487 del 2017: Misura reddito di autonomia 2017: implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili.
- DGR X/7544 del 2017: Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in locazione ai genitori di cui alla L.r. 18/2014 “Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori”. Anno 2018/2019.
- DGR X/7545 del 2017: Attuazione legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 “Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori”. Implementazione interventi di sostegno abitativo per l’integrazione del canone di locazione.
- DGR X/7549 del 2017: Misure integrative regionali a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima e di non autosufficienza.
- DGR X/7631 del 2017: Approvazione del documento “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020”.
- DGR X/7632 del 2017: Prima applicazione della l.r. 27 marzo 2017 n. 10 “Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie – Istituzione del fattore famiglia Lombardo”: “Fattore famiglia lombardo per la disabilità sensoriale”.
- DGR X/7718 del 2018: Determinazioni in ordine all’attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Provvedimento attuativo del “Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018”.
- DGR X/7775 del 2018: Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche Sociali e della quota del Fondo per la lotta alla Povertà e all’esclusione sociale – anno 2017.
- DGR X/7856 del 2018: Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2017.
- DGR XI/4 del 2018: Ampliamento della misura “Nidi gratis 2018-2019”.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti firmatarie si conviene e si stipula il presente Accordo di Programma:

## **Art. 1 Contenuti dell'Accordo di programma**

Il presente Accordo di Programma (A.d.P.) attua l'allegato Piano di Zona dell'Ambito Alto Sebino per il triennio 2018/2020 come previsto dall'art.19 comma 2 della L.328/00 e dall'art.18 della L.R. 3/2008 e stabilisce le competenze organizzative per la sua realizzazione definendo il ruolo e l'impegno di ogni soggetto sottoscrittore o aderente.

## **Art. 2 Soggetti sottoscrittori**

Sono sottoscrittori dell'A.d.P. i soggetti istituzionali del territorio ai sensi dell'art.34 del Dlgs.267/00, dell'art.19 comma 3 della L.328/00 e dell'art.18 della L.R. 3/2008 e precisamente i Comuni di Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina e Sovere, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (CMLB), l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (ATS), l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Est, la Provincia di Bergamo.

## **Art. 3 Soggetti aderenti**

Sono aderenti all'A.d.P. i soggetti non istituzionali di cui all'art. 1 comma 4 e all'art.10 della L.328/00 e dell'art. 3 della L.R.3/2008, e le Istituzioni Scolastiche che concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

## **Art. 4 Adesione successiva di altri Soggetti**

Successivamente alla sottoscrizione dell'A.d.P. potranno essere inseriti, nel rispetto dei suoi principi, altri soggetti interessati ad intervenire nell'attuazione del P.d.Z.

Nel caso l'ingresso non preveda modifica degli impegni economici da parte degli Enti sottoscrittori sarà sufficiente il parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino. In caso contrario si procederà alla necessaria integrazione/modifica dello stesso.

I soggetti interessati dovranno presentare formale richiesta al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino che entro 30 giorni convocherà la stessa per il previsto parere.

## **Art. 5 Finalità dell'Accordo di Programma**

La finalità del presente A.d.P. è la messa in atto dell'impianto tecnico-organizzativo e strutturale per la realizzazione del sistema locale dei servizi come previsto nel P.d.Z attraverso la programmazione, l'organizzazione e la gestione associata delle azioni ivi previste.

## **Art. 6 Ente Capofila**

I Comuni dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino individuano come Ente Capofila del presente Accordo di Programma la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (C.M.L.B.).

## **Art.7 Compiti dei Comuni**

I Comuni dell'Alto Sebino si impegnano a mettere in atto tutte le azioni formali, le modalità tecnico-operative e le risorse finanziarie necessarie al fine di permettere all'Ente Capofila l'organizzazione e la gestione del sistema integrato dei servizi sociali come delineato nel P.d.Z.

I Comuni si impegnano a:

- a. costituire un fondo sociale versando annualmente una quota pro-capite,
- b. integrare con risorse proprie la spesa eccedente il fondo sociale di Ambito per i servizi Minori e famiglia, per i servizi a sostegno della domiciliarità, per i servizi residenziali disabili e per eventuali altri servizi, nell'arco dell'esercizio finanziario di riferimento, previo accordo in sede di Assemblea dei Sindaci sui criteri di compartecipazione, e tempestiva comunicazione agli uffici comunali della spesa a loro carico in situazioni di spesa urgenti e non previste,

- c. trasferire ulteriori risorse a carico del/i singolo ente/i coinvolto/i, a copertura dei costi per l'espletamento da parte dell'Ambito di attività specifiche, previste nella programmazione zonale, rivolte a singoli comuni,
- d. fornire i dati necessari ad adempiere al debito informativo e ad altre finalità inerenti quanto previsto dal PdZ e dal presente Accordo,
- e. mettere a disposizione locali, strumenti e mezzi necessari per garantire agli operatori sociali l'espletamento delle funzioni tecniche specifiche presso i singoli enti, supportando l'attuazione di tutti gli interventi previsti e collaborando pienamente alla realizzazione del P.d.Z.,
- f. approvare la convenzione attuativa del Presente Accordo di Programma e del P.d.Z.,
- g. si impegnano altresì ad applicare il Regolamento Unico dell'Ambito Alto Sebino per l'accesso ai servizi sociali, a contribuire ad eventuali modifiche e/o integrazioni, ad adeguare i regolamenti già esistenti a livello comunale in merito ai servizi sociali, rendendoli coerenti con il Regolamento di Ambito.

### **Art. 8 Compiti della C.M.L.B.**

La C.M.L.B. approva la convenzione attuativa del presente Accordo di Programma e del P.d.Z. e si impegna a:

- a. mettere a disposizione locali, strumenti e mezzi necessari a garantire il funzionamento della struttura tecnica e organizzativa del P.d.Z.,
- a. utilizzare le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), il Fondo per le Non Autosufficienze (FNA), il fondo sociale regionale (FSR ex circolare 4), il fondo sociale dei Comuni, altre risorse trasferite dai Comuni, le risorse provenienti da enti non istituzionali, dal privato sociale, dalla compartecipazione dell'utenza e altre risorse trasferite a livello nazionale e regionale per programmare, organizzare e gestire gli interventi e i servizi in forma associata previsti nel P.d.Z.,
- b. impiegare il proprio personale a supporto dell'impianto organizzativo e garantire le funzioni amministrative previste,
- c. partecipare attivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel P.d.Z.,
- d. vigilare sull'attuazione del presente Accordo di Programma.

La C.M.L.B. provvederà ad individuare le forme di gestione per la realizzazione di quanto previsto nel P.d.Z. perseguendo il maggior livello di efficacia, efficienza ed economicità nell'erogazione delle prestazioni dei servizi, garantendo altresì l'integrazione tecnica ed organizzativa tra il proprio personale e le figure tecniche coinvolte nell'attuazione del P.D.Z. afferenti al soggetto gestore individuato.

### **Art. 9 – Impegni ATS di Bergamo**

La legge regionale di evoluzione del Servizio Sociosanitario Lombardo, L.r. 23/2015, assegna all'Agenzia di tutela della Salute (ATS) un ruolo di regia, collocando la centralità della sua attività nella cura dei processi decisionali di governance, con l'intento di formulare ed attuare una programmazione sociosanitaria integrata attenta ai bisogni delle persone e delle comunità locali.

Riconoscendo la piena titolarità dei Comuni associati negli Ambiti Distrettuali per l'esercizio delle funzioni sociali come stabilito dalla L. 328/2000 e dalla legge regionale 3/2008, e confermando con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma la coerenza del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Regione Lombardia, con DGR 7631 del 28-12-2017 – "Linee di Indirizzo per La Programmazione Sociale a Livello Locale 2018-2020", l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo si impegna a:

- a. favorire l'integrazione della programmazione sociale con quella sociosanitaria, attraverso la promozione e la cura dei processi organizzativi interistituzionali anche per il tramite della Cabina di Regia;
- b. implementare il sistema delle conoscenze attraverso l'analisi dei dati epidemiologici
- c. promuovere le attività di prevenzione e di promozione della salute
- d. supportare gli organismi istituzionali della Conferenza dei Sindaci

- e. erogare i fondi nazionali e regionali di competenza degli Ambiti distrettuali/Comuni
- f. monitorare e controllare l'utilizzo delle risorse da parte degli ambiti distrettuali/Comuni quale debito informativo nei confronti della Regione Lombardia.

Tali attività sono garantite dalla Direzione Strategica in particolare attraverso il Dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS), i Distretti, il dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS), il Servizio Epidemiologico Aziendale e l'Ufficio Sindaci.

### **Art. 10 – Impegni dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo**

L'Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Politiche Attive del Lavoro, Politiche Sociali e Formazione, si impegna a:

- a. promuovere e sostenere, coerentemente alle disponibilità di cui alla specifica delega regionale, interventi di formazione e aggiornamento del personale di tutte le istituzioni sociali a vario titolo coinvolte, del pubblico, del privato e del volontariato, operanti negli Ambiti Distrettuali della provincia di Bergamo;
- b. concorrere all'attuazione del sistema informativo degli Ambiti, rendendo disponibili i dati e le informazioni raccolte dalla Provincia attraverso i propri interventi di ricerca, studio e documentazione;
- c. proseguire il lavoro di rete interistituzionale e presenza nei tavoli di indirizzo nell'ottica di una governante sociale condivisa e partecipata;
- d. concorrere alla condivisione programmatica degli interventi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti disabili;
- e. intervenire, di concerto con le Amministrazioni locali, per le politiche attive del lavoro;
- f. concorrere alla condivisione programmatica delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili;
- g. concertare progetti per la promozione delle pari opportunità e per la conciliazione vita e lavoro.

### **Art. 11 Impegni ASST Bergamo Est**

La Legge Regionale di Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo, L.r. 23/2015 con l'articolo 7 comma 1 istituisce le ASST, nel comma n. 2 si specificano le funzioni:

- a. concorrono con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi regionali;
- b. garantiscono la continuità della presa in carico della persona nel proprio contesto di vita anche attraverso articolazioni organizzative in rete e modelli integrati ospedale territorio compreso raccordo sistema cure primarie;
- c. riconoscono il ruolo della famiglia, delle reti sociali e del terzo settore e ne assicurano il pieno coinvolgimento nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni. Nel comma 3 si legge: "Le ASST garantiscono e valorizzano il pluralismo socioeconomico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti sociali e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione territoriale e assicurano un pieno coinvolgimento degli stessi nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni.

Al settore rete territoriale è affidata l'erogazione delle prestazioni distrettuali nei limiti previsti dalla presente legge e al quale afferiscono: a) presidi ospedalieri territoriali (POT) b) presidi socio sanitari territoriali (PreSST). I POT (art. 15) sono strutture multiservizio deputate all'erogazione di prestazioni residenziali sanitari e sociosanitari a media e bassa intensità per acuti e cronici, i PreSST (art. 16) costituiscono una modalità organizzativa di riferimento con lo scopo di integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario e sociale e concorrono alla presa in carico della persona e delle fragilità.

I PreSST: erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari a media e bassa intensità; possono attivare degenze intermedie, subacute, post acute e riabilitative, a bassa intensità prestazionale ed in funzione delle particolarità territoriali, secondo la programmazione dell'ATS di Bergamo.

Nello specifico l'ASST Bergamo EST:

- a. promuove le attività di prevenzione e promozione della salute per quanto di competenza;
- b. favorisce l'integrazione tra attività e prestazioni sanitarie, sociali e sociosanitarie in sinergia con gli Ambiti;
- c. concorre alla presa in carico della cronicità
- d. partecipa a progetti condivisi attinenti al miglioramento delle condizioni sociosanitarie della popolazione del territorio.

### **Art. 12 Impegni Fondazione Comunità Bergamasca**

La Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, quale soggetto aderente all'AdP, si impegna a:

- a. promuovere il miglioramento della qualità della vita della comunità bergamasca erogando contributi ad organizzazioni che, senza scopo di lucro, svolgono finalità d'utilità sociale;
- b. collaborare allo sviluppo, anche attraverso i Piani di Zona dei Comuni associati, di un sistema di welfare comunitario e sussidiario;
- c. promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo e della potenzialità dei soggetti del Terzo Settore e del privato sociale.

### **Art.13 Compiti soggetti aderenti**

Nella più ampia adesione agli obiettivi del P.d.Z. e alla volontà di concorrere alla loro realizzazione i soggetti aderenti al presente A.d.P., ad esclusione della Fondazione Comunità Bergamasca per i cui compiti si rimanda allo specifico articolo 12 del presente accordo, si assumono i compiti sotto specificati:

- a. partecipazione mediante propri rappresentanti ai tavoli tecnici di area previsti nel P.d.Z.;
- b. disponibilità alla messa in rete dei propri servizi e attività attraverso la stipula di protocolli d'intesa finalizzati a disciplinare le forme di collaborazione e le modalità di partecipazione;
- c. contribuire allo sviluppo della rete delle unità d'offerta attraverso la progettazione condivisa, la stipula di accordi di attuazione e di gestione di interventi specifici;
- d. sostegno alla realizzazione del P.d.Z. attraverso la promozione dello stesso presso le proprie strutture.

### **Art.14 Quadro risorse finanziarie**

Concorrono a determinare le risorse finanziarie per la realizzazione del P.d.Z.:

- b. le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS)
- c. il Fondo per le Non Autosufficienze
- d. il fondo sociale regionale (FSR ex circolare 4))
- e. il fondo sociale dei Comuni
- f. altre risorse trasferite dai Comuni
- g. risorse di altri enti pubblici a livello regionale e nazionale
- h. risorse di enti non istituzionali
- i. risorse del privato sociale
- j. compartecipazione dell'utenza

### **Art.15 Impianto organizzativo strutturale**

La struttura organizzativa e gestionale per l'attuazione del Piano di Zona, descritta nell'allegato P.d.Z., è articolata su più livelli che interagiscono nella prospettiva comune di costruire un sistema di servizi sostenibile.

#### ***Livello Politico***

Il livello politico di ambito si articola in tre luoghi di confronto e di decisione:

*l'Assemblea dei Sindaci*, composta dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito distrettuale, è l'organismo politico decisionale direttamente coinvolto nelle diverse fasi della predisposizione, approvazione e attuazione

del Piano di Zona; partecipa tramite suoi rappresentanti al raccordo con il livello politico provinciale e distrettuale.

*Consulta degli assessori*, è un laboratorio di confronto sulle politiche sociali locali volto ad esprimere indirizzi utili a supportare l'assunzione di orientamenti di politiche sociali di territorio e non di singolo comune, supporta inoltre l'Assemblea Sindaci nell'assunzione delle scelte di sua competenza.

Il livello politico è inoltre presente nei diversi luoghi di programmazione ed attuazione del Piano di Zona, quali l'Ufficio di Piano, i tavoli di lavoro tematici, gruppi di progetto.

*L'ente capofila*, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, tramite i propri organismi assume gli atti di propria competenza per dare attuazione al Piano di Zona, partecipa all'attuazione del PdZ con proprie risorse tecniche.

### ***Livello tecnico***

Il livello tecnico si compone delle figure tecnico operative dell'Ambito, afferenti organizzativamente ed operativamente all'Ufficio di Piano, che operano nei diversi contesti e servizi gestiti in forma associata.

Rappresentano una componente del livello tecnico anche i responsabili dei servizi sociali dei comuni dell'ambito, con i quali si sviluppa un raccordo costante necessario a diffondere ed incrementare omogeneità dell'offerta, delle conoscenze, a condividere risorse e strumenti, per il perseguimento di un sistema di offerta diffuso per il territorio.

Il livello tecnico collabora con il livello politico supportando nella pratica l'attuazione degli orientamenti espressi.

### ***Ufficio di Piano***

L'ufficio di Piano è la componente tecnica della gestione associata a livello di Ambito. La composizione dell'Ufficio di Piano per la prossima triennalità è la seguente: coordinatore, quale funzionario dell'ente capofila (Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi), responsabile dell'Area economico finanziaria dell'ente capofila (Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi), un referente tecnico dei Comuni, individuato a maggioranza dai componenti del Tavolo tecnico, con rotazione annuale, presidente Assemblea Sindaci e Assessore ai Servizi Sociali della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

Partecipano inoltre, su oggetti definiti, operatori dell'Ambito e/o referenti tecnici/responsabili dell'ASST Bergamo EST.

L'Ufficio di Piano:

- svolge una funzione tecnica di supporto nelle diverse fasi di programmazione e di attuazione del Piano di Zona; funge da raccordo tra i comuni dell'Ambito, promuove e sostiene concretamente le azioni utili alla realizzazione degli obiettivi di piano,
- è luogo di interlocuzione e di elaborazione di idee, anche su proposte provenienti dai diversi soggetti del territorio, supporta l'aggiornamento ed il monitoraggio dello stato dei servizi, la rilevazione dei bisogni, l'aggiornamento della programmazione, l'individuazione delle risorse,
- si riunisce periodicamente con le diverse componenti tecniche e politiche,
- si raccorda con i diversi tavoli di lavoro e di consultazione,
- garantisce gli adempimenti connessi alla gestione delle risorse e l'assolvimento dei debiti informativi nei confronti dell'ATS e della Regione.

Fanno capo all'Ufficio di Piano le figure tecniche e professionali dell'Ambito che operano per l'attuazione del piano di zona.

### ***Tavoli di lavoro***

I luoghi di confronto sono sempre più legati alla necessità di costruire e progettare insieme interventi per specifici settori rilevanti nella realtà dell'ambito, in questa logica si ritiene superato il tavolo di lavoro di area, in quanto sempre più le problematiche che mettono a confronto soggetti diversi sono trasversali a più aree tematiche. Permane pertanto la necessità di costruire luoghi di confronto integrati, ma intesi in modo flessibile e definito nei tempi e negli obiettivi.

## **Art.16 Durata dell'Accordo di Programma**

Il presente A.d.P. approvato e sottoscritto da tutti i soggetti interessati è valido a decorrere dalla data di sottoscrizione e scade il 31.12.2020.

L'Accordo di programma potrà essere soggetto a proroga nel caso la Regione Lombardia stabilisca un nuovo termine stabilito per la predisposizione del nuovo piano di zona e relativo accordo di programma.

#### **Art.17 Recesso dall'Accordo di Programma**

Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a quattro mesi ed avrà decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale.

#### **Art.18 Clausole arbitrali**

Le vertenze che dovessero sorgere fra i sottoscrittori e che non possano essere risolte in via amministrativa saranno definite da un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, uno dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino e uno nominato da entrambi con funzioni di Presidente, che deciderà secondo legge

#### **Art.19 Pubblicazione**

Il presente accordo viene pubblicato agli Albi degli Enti Locali sottoscrittori.

Lovere, li

#### **Soggetti sottoscrittori**

per la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

\_\_\_\_\_

per il Comune di Bossico

\_\_\_\_\_

per il Comune di Castro

\_\_\_\_\_

per il Comune di Costa Volpino

\_\_\_\_\_

per il Comune di Fonteno

\_\_\_\_\_

per il Comune di Lovere

\_\_\_\_\_

per il Comune di Pianico

\_\_\_\_\_

per il Comune di Riva di Solto

\_\_\_\_\_

per il Comune di Rogno

\_\_\_\_\_

per il Comune di Solto Collina

\_\_\_\_\_

per il Comune di Sovere

\_\_\_\_\_

per la Direzione dell'ATS di Bergamo

\_\_\_\_\_

per la Provincia di Bergamo

\_\_\_\_\_

per la Direzione dell'ASST di Bergamo Est

\_\_\_\_\_

**Soggetti aderenti**

per le RSA

di Costa Volpino

\_\_\_\_\_

di Lovere

\_\_\_\_\_

di Sovere

\_\_\_\_\_

per le Organizzazioni Sindacali

CISL

\_\_\_\_\_

CGIL

\_\_\_\_\_

UIL

\_\_\_\_\_

per i Vicariati

di Lovere

\_\_\_\_\_

di Sovere

\_\_\_\_\_

per La Cooperazione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

per la “ Fondazione della Comunità Bergamasca”

\_\_\_\_\_

per le Associazioni sociali/Organizzazioni di volontariato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Soggetti aderenti**

Istituti Comprensivi di:

Costa Volpino

\_\_\_\_\_

Lovere

\_\_\_\_\_

Sovere

\_\_\_\_\_

Tavernola Bergamasca

\_\_\_\_\_

Convitto Nazionale

\_\_\_\_\_

Istituti Scolastici Superiori :

Polo Tecnico "I.Piana "

\_\_\_\_\_

Polo Liceale " D. Celeri"

\_\_\_\_\_